



**Gli appalti dopo la conversione del decreto-
legge n. 32 del 2019 ad opera della legge n.
55 del 2019, in vigore dal 18 giugno:
Un nuovo «SBLOCCA-CANTIERI»?
a domanda risponde
*Battista BOSETTI***

27 giugno 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30



Avv. Vito RIZZO
Coordinatore Scientifico
Webinar ASMEL



DL n.32/2019 «Sblocca Cantieri»
18 aprile 2019



Norme del D.Lgs. 50/2019
«Stralciate»

Conversione «Sblocca Cantieri»
18 giugno 2019



Norme del D.Lgs. 50/2019
«Congelate» fino al 31/12/2020
«Esperimenti» e «Ritorno al passato»



Battista BOSETTI

Socio Fondatore

Bosetti Gatti & Partners s.r.l.



1. OBBLIGO DELEGA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA



2. DIVIETO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI



3. NOMINA COMMISSARI AFFIDATA ALL'ANAC ATTRAVERSO L'ALBO ANAC



4. CONTROLLO REQUISITI «POSTICIPATO» O «INVERTITO»



5. FINANZIAMENTO SOLA PROGETTAZIONE



6. AVVIO GARA NELLE MORE DELL'EROGAZIONE DELLE RISORSE



7. MANUTENZIONE SENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA





8. SUBAPPALTO: TETTO DEL 40%



9. SUBAPPALTO: NO ALLA TERNA E DICHIARAZIONI EX ART.80



10. REGOLAMENTO UNICO



11. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA / LAVORI



12. INCENTIVI 2% AI PROGETTISTI INTERNI



13. LIMITE DI 30/100 PER L'ELEMENTO PREZZO NEL QUALITA'/PREZZO



14. CRITERIO DEL MINOR PREZZO





15. ANTICIPAZIONE PREZZO NON SOLO PER I LAVORI



16. QUALITÀ/PREZZO OBBLIGATORIO PER SERVIZI E FORNITURE INNOVATIVI O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO



17. STOP AL RITO “SUPERACCELERATO” DEGLI APPALTI



18. CONTROLLO REQUISITI NEL MERCATO ELETTRONICO



19. MODIFICHE ALL'ART. 80



20. MODIFICHE AL CALCOLO DELL'ANOMALIA



21. PAGAMENTO DIRETTO AI PROGETTISTI





22. CERTIFICATI E CAUSE DI ESCLUSIONE: I DOCUMENTI E LE CERTIFICAZIONI DEGLI OPERATORI AVRANNO UNA DURATA DI SEI MESI.



23. PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.



24. COLLEGIO ANTI-CONTENZIOSO.





Question Time:

Quesiti

1. In quale modo le stazioni appaltanti potranno conoscere gli operatori verificati a campione dal mercato elettronico (art. 36 comma 6-ter)?

Si tratta dei soli requisiti morali (assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice, poiché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, se richiesti, devono essere sempre verificati dalla stazione appaltante interessata, peraltro in capo al solo aggiudicatario.

Quanto ai requisiti morali, la novità della norma non consente di anticipare le modalità operative che adotteranno i mercati elettronici, al fine di consentire alla stazione appaltante di sapere se un operatore economico è già stato verificato in fase di ammissione o di mantenimento nella banca dati del mercato elettronico.

Quesiti

*Si suppone che gli operatori economici verificati a campione dal mercato elettronico (negli ultimi sei mesi precedenti, ex artt. 41 e 48, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000) **non** saranno distinguibili in anticipo negli elenchi dai quali attingere o nella banca dati dei soggetti accreditati da invitare alle trattative dirette, richieste di offerta o procedure negoziate, pena la tentazione da parte della stazione appaltante di invitare solo soggetti verificati. Si suppone invece (ma resta una supposizione) che all'aggiudicazione il mercato elettronico dovrà essere interpellato sulla piattaforma per stabilire se l'aggiudicatario è già stato verificato.*

Se l'aggiudicatario non fosse già stato verificato a campione dal mercato elettronico o la relativa indicazione non fosse reperibile, spetta alla stazione appaltante verificare anche l'assenza delle cause di esclusione.

(se in astratto è ammesso che partecipi un operatore senza i requisiti, non può essere mai ammesso che questo si verifichi per l'affidatario).

Quesiti

2. Il subappalto è fino al 40% (come da art. 105 del Codice Contratti) a discrezione dell'Appaltatore oppure la percentuale massima è stabilita nel bando di gara dall'Amministrazione e può quindi variare da zero al 40%?

Il limite del 40% è il massimo nella disponibilità dell'appaltatore, che può limitarsi a indicare una percentuale inferiore, nel qual caso tuttavia il limite massimo diventa quello indicato in sede di gara e i subappalti non potranno essere autorizzati in misura superiore, anche se all'interno della soglia del 40%. Si rammenta che se in gara viene indicato un subappalto superiore al 40%, ciò non è causa di esclusione se l'offerente è adeguatamente qualificato (ovvero se può partecipare anche a prescindere dal subappalto eccedente il 40%). In tal caso in fase esecutiva la stazione appaltante si limiterà ad autorizzare i subappalti all'interno del limite legale.

Quesiti

La stazione appaltante non ha alcun potere di ridurre la percentuale del 40%, ovvero non può indicare negli atti di gara un limite diverso. Il subappalto, ricorrendone le condizioni di legge, è un «diritto soggettivo» dell'appaltatore.

Il dubbio poteva sussistere per le gare bandite dal 19 aprile al 18 giugno, in vigore del decreto-legge n. 32 che al terzo periodo dell'articolo 105, comma 2, aveva introdotto le parole «... il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare» quasi a far credere che la stazione appaltante potesse imporre nel bando una percentuale inferiore a quella legale (30% prima del decreto-legge, 50% in regime di decreto-legge, 40% attualmente dopo la legge di conversione).

Quesiti

Ebbene, nemmeno in quel breve periodo di applicazione del decreto-legge ante conversione, alla stazione appaltante era consentito di imporre una percentuale minore. Malgrado l'equivoca formulazione della norma, questa andava letta in senso comunitariamente orientato; se il diritto europeo non prevede limitazioni al subappalto, solo una legge nazionale può introdurre un limite (in disparte la possibilità di censura da parte della Corte di giustizia), non certo la stazione appaltante.

Comunque oggi il problema non sussiste più poiché la legge di conversione ha soppresso la modifica introdotta dal decreto-legge limitandosi a ridurre il limite (già innalzato dal 30% al 50%) al 40% attuale.

Quesiti

3. Oltre alla gara aperta, oggi come possono affidarsi i servizi d'ingegneria fra 40.000 e 100.000 euro finanziati dall'Europa che non ammette l'affidamento diretto ma consente la procedura negoziata? Inoltre alla procedura negoziata devono invitarsi 5 o 10 operatori economici?

Premesso che il diritto nazionale (art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, del Codice, seppure con una certa confusione, non ammette l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e, fino a 100.000 euro, richieda l'invito di almeno 5 operatori (sul punto non pare vi siano equivoci).

Non è affatto vero che il diritto Europeo vieti in assoluto l'affidamento diretto; ad esempio lo ammette nei casi di cui all'art. 32, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, lettere b) e d), della direttiva appalti.

Quesiti

Ma anche fuori da tali limitate ipotesi, è noto che il diritto comunitario si applica agli importi superiori alle soglie dell'art. 35 del Codice, mentre per importi di minor rilievo si applicano solo i principi generali (giurisprudenza univoca e costante). I principi per gli appalti sottosoglia solo codificati nella Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella GUUE 1 agosto 2006, n. C 179; ma per importi minimi (quali quelli inferiori a 40.000) che non per definizione non hanno nemmeno rilevanza transnazionale, concorre anche il principio di proporzionalità (dei mezzi rispetto ai fini), di celerità ecc. e, il vituperato principio di rotazione (anche se citato nella predetta Comunicazione solo per la selezione degli invitati) garantisce le pari condizioni e la non discriminazione tra gli operatori.

Quesiti

4. E' possibile, con le attuali norme, bandire una gara di lavori, nei settori ordinari, di progettazione e realizzazione sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economico?

La risposta è negativa. Oggi l'articolo 59, commi 1 e 1-bis, ammette l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione sulla base del progetto definitivo; non è ammesso l'affidamento congiunto sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (quello che in vigenza della legge Merloni era l'appalto-concorso, poi transitato con altro nome nell'art. 53, comma 2, lettera c), del Codice abrogato).

Quesiti

Vi sono tuttavia alcune limitate eccezioni, nelle quali è ammessa l'indizione della gara sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica:

- 1. l'affidamento di opere di urbanizzazione (art. 1, comma 2, lett. e), del Codice);*
- 2. l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (per questi ultimi a condizione che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) nel qual caso il progetto esecutivo può essere omesso (art. 1, comma 6, legge n. 55 del 2019);*
- 3. l'affidamento mediante finanza di progetto sia di iniziativa pubblica (art. 183, commi 2 e 9) che di iniziativa privata (art. 183, comma 15) o di locazione finanziaria (art. 187, comma 6) o contratto di disponibilità (art. 188).*

Quesiti

5. Art. 36, comma 2, lettera b): per i lavori da 40.000 e a 150.000 euro affidati direttamente previa valutazione di tre preventivi (Legge di conversione n. 55 del 2019) è sufficiente l'uso della Posta Certificata senza procedura di E-procurement?

Allo stato dell'arte la risposta è prudenzialmente negativa in ragione della contraddizione tra affidamento «diretto» e valutazione di tre preventivi. Trattandosi di valutazione, questa non può che essere comparativa, quindi anche se informale, connotata dalla segretezza dei preventivi (che sono comunque «offerte») fino ad una data prevista per la loro apertura per la valutazione.

Quesiti

In ragione di ciò appare necessario il ricorso ai sistemi di e-procurement, che garantiscono quanto appena detto. La richiesta e presentazione di preventivi solo via PEC sarebbe sufficiente solo se tale sistema fosse criptato adeguatamente e i relativi contenuti non disvelabili prima della data di scadenza. Questi due requisiti non si riscontrano nei sistemi PEC in uso alla pubblica amministrazione.

Se si affermasse un diverso orientamento, secondo il quale con l'affidamento «diretto» fosse consentita una richiesta e presentazione di preventivi assolutamente informale e senza necessità di segretezza degli stessi, allora sarebbe possibile il solo scambio di corrispondenza via PEC oggi possibili solo per gli affidamenti diretti ad unico interlocutore ex art. 36, comma 2, lettera a).

Quesiti

6. Le nuove disposizioni incidono sulla scelta del sistema di gara, qualità prezzo/ massimo ribasso?

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non vi sono variazioni sul criterio di offerta da adottare rispetto alla nota disciplina già vigente. Per tali importi è confermato l'obbligo di ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo norma generalizzato, con le eccezioni di cui all'art. 95, comma 4, ma inderogabile senza eccezioni nei casi di cui agli articoli 51, 64, 95, comma 3, 142, comma 5-septies, 144, comma 6, 148, comma 6 (se superiori a 500.000 euro), oltre che per tutti i contratti di concessione e di PPP.

Quesiti

La vera novità è costituita dagli appalti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Il comma 9-bis, aggiunto all'art. 36 dalla legge di conversione, lascia alla stazione appaltante la libertà di valutare se la gara debba essere indetta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo, mettendo sullo stesso piano di due criteri. L'unico vincolo richiamato è quello dell'art. 95, comma 3, con l'obbligo del criterio qualità prezzo per:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera;*
- b) i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale;*
- c) i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.*

Quesiti

E' evidente la mancanza di coordinamento tra l'art. 95, commi 3 e 4, e l'art. 36, in quanto si sovrappongono disciplinando in modo radicalmente diverso gli appalti di importo da 40.000 euro fino alla soglia di rilievo comunitario.

Inoltre il comma 9-bis, liberalizzando il criterio dell'offerta per tutte le gare sottosoglia contraddice una serie di norme speciali che, all'infuori del richiamato art. 95, comma 3, impongono il criterio di qualità/prezzo, quali le concessioni, i PPP, i beni culturali oltre euro 500.000.

Personalmente ritengo che il nuovo comma 9-bis non travolga le norme speciali citate e l'obbligo del criterio qualità/prezzo resti in essere laddove specificamente richiesto dalle predette norme speciali.

Quesiti

Sulla procedura e non sul criterio dell'offerta, cristallizzato nella qualità/prezzo, uno scarso coordinamento si rileva anche tra l'art. 36, comma 2, lettera b), e l'art. 157, comma 2 (che, curiosamente, rinvia direttamente alla prima norma però nello stesso tempo la contraddice).

*L'art. 36, comma 2, lett. b) dispone che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie comunitarie per forniture e servizi, l'affidamento **diretto previa valutazione di tre preventivi**, ove esistenti, **per i lavori, e, per servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di** indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.*

Quesiti

In disparte lo sconvolgimento delle regole dalla sintassi, imputabile solo ad un virus sconosciuto, per i lavori si prevede l'affidamento «diretto» valutando tre preventivi (se non è un ossimoro questo!) per i servizi si valutano cinque operatori (nota, non le offerte o i preventivi, gli operatori) non è dato sapere se si valutano ex ante per poterli invitare o se si valutano ex post in quanto invitati e offerenti. La costruzione della frase non consente di capire:

- 1. se l'affidamento «diretto» si riferisce solo ai lavori (e relativi preventivi) o anche ai servizi (e relativi operatori); se l'aggettivo «diretto» è scarsamente compatibile con il primo caso è fuori dall'umana comprensione l'applicabilità al caso dei cinque inviti;*
- 2. pare che le indagini di mercato e l'uso degli elenchi si riferiscano solo ai 5 operatori da invitare nei servizi, mentre resta senza disciplina la modalità di individuazione dei tre preventivi (cosa ovvia se si trattasse di un vero affidamento «diretto»);*

Quesiti

3. *la locuzione «nel rispetto del criterio di rotazione» sembra compatibile sono con i servizi (e i famosi 5 operatori invitati), quindi ai titolari dei tre preventivi per i lavori, che sembrano prescindere dagli inviti, non si applica la rotazione degli invitati ma solo degli affidatari ai sensi del comma 1;*
4. *l'art. 157, comma 2, per i soli servizi di architettura e ingegneria, da 40.000 a 100.000 euro, richiama l'articolo 36, comma 2, lettera b) (e il presunto affidamento «diretto») ma impone l'invito rivolto ad almeno cinque soggetti;*
5. *In conclusione si ritiene che prevalga l'art. 157, comma 2, mentre il rinvio all'art. 36, comma 2, lettera b), è limitato alle modalità di individuazione dei cinque soggetti da invitare (in sostanza alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori economici).*

Quesiti

7. Se e come si modificano le mansioni del RUP con l'entrata in vigore del nuovo decreto?

Non pare che la nuova disciplina incida direttamente sulle mansioni o le funzioni del RUP o le modifichi. Il tutto resta nell'alveo dell'art. 31 del Codice e delle Linee guida n. 3 di ANAC.

Certamente il RUP deve affrontare nuove questioni e nuovi procedimenti (quali gli affidamenti sottosoglia, l'inversione procedimentale, le verifiche connesse alle innovazioni al comma 5 dell'art. 80, il nuovo calcolo dell'anomalia ecc.) ma non sono state intaccate le sue responsabilità e il suo collocamento nell'ambito del processo di programmazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici.

Quesiti

8. L'art. 113 torna all'indicazione previgente?

Si, la disciplina dell'art. 113 ritorna alle previsioni del Codice dei contratti nella versione originaria del 2016, con l'incentivazione delle funzioni di controllo, verifica e dalle funzioni tecniche diverse dalla progettazione .

L'art. 113, nella versione che incentivava anche la progettazione (reiterando le previsioni del codice abrogato del 2006) è rimasto in vigore solo nei due mesi tra l'emanazione del decreto-legge e la conversione in legge e oggi non può trovare applicazione.

Quesiti

9. Nel caso di ripetizione servizi analoghi la gara originaria deve essere una procedura aperta o ristretta? I servizi oggetto di rinnovo devono essere simili ma diversi da quelli originari?

*Se si intende la fattispecie di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, il contratto originario deve essere stato aggiudicato con una delle procedura con bando di gara, ovvero **non** mediante procedura negoziata.*

In realtà il comma 5 prescrive che l'appalto originario sia stato affidato con «una delle procedure di cui all'art. 59, comma 1; peccato che tale ultima disposizione preveda tutte le tipologie di procedura (anche quella negoziata), per cui il rinvio deve essere letto in conformità alla direttiva comunitaria (art. 32, paragrafo 5, con rinvio all'art. 26, paragrafo 1), per cui il rinvio deve essere inteso, limitatamente al primo periodo dell'art. 59, comma 1.

Quesiti

*I servizi oggetto di ripetizione devono essere **analoghi** a quelli originari affidati all'originario aggiudicatario, quindi non necessariamente «identici» ma nemmeno sostanzialmente diversi. Non devono richiedere requisiti diversi all'operatore (condizione che farebbe decadere il concetto di analogia). La definizione di analogia risponde a criteri tecnici che devono risultare dal progetto posto a base di gara dell'affidamento originario; progetto che deve indicare dall'inizio l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. Il ricorso alla ripetizione deve essere previsto sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione è computato per la determinazione soglie di cui all'articolo 35, comma 1.*

Quesiti

Se si intende la fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, allora si tratta più correttamente di «opzione» le cui condizioni devono essere previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili.

In questo caso non si parla di «analogia» in quanto le clausole chiare, precise e inequivocabili, previste nel bando originario suppliscono allo scopo, con la richiesta di requisiti commisurati alle prestazioni iniziali e all'opzione.

In tutti i casi, sia di nuovo contratto ex art. 63, comma 5, che di ricorso alle opzioni (con appendice o addendum al contratto iniziale) il bando iniziale ne deve dare notizia e il tutto concorre alla dell'importo ai fini delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.

Quesiti

10. Può essere autorizzato un subappalto sulla categoria principale fino al 40% come previsto dalla nuova legge anche se nel bando non è stata inserita la percentuale? Considerando che l'appalto è stato affidato in precedenza all'entrata in vigore della legge?

Premesso che se la categoria principale fosse una superspecializzata (art. 89, comma 11, del Codice e art. 1 del d.m. n. 248 del 2006), la percentuale subappaltabile sarebbe del 30% dell'importo della stessa categoria, e questo in ragione dell'art. 105, comma 5, che non è cambiato né con il decreto-legge né con la legge di conversione (e per la verità non è cambiato nemmeno rispetto al codice abrogato).

Quesiti

Fuori da tale specifico caso, il subappalto della categoria principale non ha limiti propri, ma incontra il limite generale riferito all'intero importo dell'appalto; paradossalmente la categoria prevalente potrebbe essere subappaltata integralmente se il suo importo fosse inferiore al limite generale riferito all'intero importo dell'appalto (ad esempio una categoria prevalente da 400.000 euro in un appalto pari o superiore a 1 milione di euro).

Il predetto limite generale è determinato in base al momento nel quale è stato pubblicato il bando, quindi nel caso in quesito si tratta del 50%, la riduzione al 40% si applica solo ai bandi pubblicati a partire dal 18 giugno cioè dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Quesiti

11. Incentivo funzioni tecniche: implicazioni e necessità di adeguare i Regolamenti vigenti ?

Dipende. Se i regolamenti erano stati adeguati al Codice dei contratti nella versione originaria del 2016, paradossalmente non occorre alcuna adeguamento essendo stata ripristinata la medesima disciplina; al massimo sarà opportuno regolamentare il periodo transitorio (dal 19 aprile al 18 maggio 2019).

Se i regolamenti erano stati adeguati alle previsioni del decreto-legge n. 32 oppure (circostanza possibile) erano fermi al Codice abrogato del 2006, allora l'adeguamento si impone senz'altro.

Quesiti

12. Inversione procedimentale - In quali casi è opportuna?

Premesso che l'inversione è ammessa solo nelle procedure aperte.

E' opportuna nelle gare con il criterio del minor prezzo (nelle gare con il criterio di qualità/prezzo è possibile ma sconsigliata in quanto non reca alcun vantaggio).

E' opportuna nelle gare «semplici» (ad esempio senza categorie scorporabili o comunque con forniture o servizi omogenei) dove è minimizzata la partecipazione di raggruppamenti temporanei e di ricorso all'avvalimento, che sono i due istituti che normalmente causano i soccorsi istruttori. Infatti il soccorso istruttorio diventa in parte problematico in relazione all'inversione procedimentale.

Quesiti

Anche se ammessa a prescindere dall'importo (quindi anche in soglia comunitaria) è opportuna la sua applicazione solo per le gare sottosoglia, unitamente all'esclusione automatica.

A differenza dell'inversione procedimentale introdotta dal decreto-legge (art. 36, comma 5, norma oggi abrogata dalla legge di conversione) oggi non è più previsto il ricalcolo della soglia di anomalia e della graduatoria in caso di esclusioni o riammissioni dopo la conclusione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice. Questo dovrebbe minimizzare sia i ricorsi incidentali che i ricorsi strumentali (da non confondere con l'interesse strumentale al ricorso), dove il concorrente A contesta l'ammissione del concorrente B o l'esclusione del concorrente C, in posizioni non utili in graduatoria, al solo fine di modificare la soglia di anomalia), in sostanza si persegue l'obiettivo che non era stato raggiunto con il rito processuale «superaccelerato» oggi soppresso.

Quesiti

13. Linee guida Anac n. 4 e Sblocca-cantieri: cosa prevede la nuova norma per le opere a scomputo degli oneri urbanizzazione e standard qualitativi (della Legge Regionale Lombardia) ?

Le linee guida n. 4 di ANAC, nella versione di 1° marzo 2018 (post decreto correttivo) sono travolte dal decreto sblocca-cantieri; in realtà ANAC ha posto in consultazione una revisione delle predette linee guida per ovviare alla procedura di infrazione UE n. 2018/2273 e sulle quali si è formato il decisivo parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30 aprile 2019 che ha tenuto conto del decreto-legge n. 32 che ha soppresso la parola «contemporaneamente» all'articolo 35 del Codice (la legge di conversione n. 55 ha confermato tale soppressione).

Quesiti

Come saranno le Linee guida n. 4 definitive ancora non si sa, ma è certo che la disciplina è quella suggerita dal Consiglio di Stato la sola idonea, pare, ad ottemperare alle richieste della Commissione UE.

Il risultato è che, ai fini dell'importo che governa la procedura, devono essere sommati gli importi delle opere di urbanizzazione primaria (sia funzionali che non funzionali all'intervento), delle opere di urbanizzazione secondaria e di tutte le opere che, per obbligo di convenzione urbanistica devono essere realizzate dal privato (che in Lombardia si chiamano standard di qualità, altrove opere aggiuntive, opere indotte, opere di compensazione e mitigazione, opere di potenziamento o incremento delle infrastrutture pubbliche ecc.).

Quesiti

Così il parere «il coacervo delle opere di urbanizzazione ... addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come una unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto. Si è già precisato che se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice», concludendo, se tale importo complessivo (non importa se suddiviso in lotti funzionali, in lotti temporali o altro, suddivisione che resta auspicabile ex art. 51 del Codice) è pari o superiore a 5.548.000, è questo l’importo che governa la procedura da adottare, ovvero la procedura aperta o ristretta.

Quesiti

Se invece tale importo complessivo è inferiore a 5.548.000 euro, il privato è esonerato dall'osservanza del Codice per le sole opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento.

Resta salva, quando l'importo complessivo è pari o superiore a 5.548.000 euro, la possibilità di non applicare il Codice se le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento costituiscono uno o più lotti, inferiori ciascuno a 1.000.000 di euro ma inferiori complessivamente (se più lotti) al 20% del totale, come prevede l'art. 35, comma 11, del Codice.

Quesiti

In realtà tale comma 11 dell'art. 35 non è applicabile solo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali (come potrebbero lasciar intendere il parere del Consiglio di Stato e l'orientamento ANAC), ma è applicabile in tutti i casi, per tutti gli appalti pubblici, con la conseguenza che in un lavoro suddiviso in lotti, di importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria, può derogare all'applicazione del Codice per i lotti inferiori ciascuno a 1.000.000 di euro e inferiori complessivamente (se più lotti) al 20% del totale, trovando applicazione per questi ultimi, se non l'esenzione, l'applicazione della disciplina nazionale.

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**